

Decreto rep. n. 2613/2020 Prot. n. 368615

Anno 2020 Tit. I Cl. 3 Fasc. 4

OGGETTO Regolamento in materia di videosorveglianza dell'Università degli Studi di Padova – emanazione

IL RETTORE

Premesso che il Consiglio di Amministrazione, con delibera rep. n. 144/2020 in data 23 giugno 2020, ha approvato il “Regolamento in materia di videosorveglianza dell'Università degli Studi di Padova”;

Visto l'art. 9 dello Statuto di Ateneo;

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai Regolamenti di Ateneo

DECRETA

1. di emanare il “*Regolamento in materia di videosorveglianza dell'Università degli Studi di Padova*” che fa parte integrante del presente Decreto, nel testo approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione citata in premessa e con la specifica al richiamo letterale dell'art. 4, comma 2 dello Statuto dei lavoratori (cfr. art. 14, comma 2 del Regolamento);
2. di stabilire che il Regolamento di cui al punto 1 entri in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo online;
3. di incaricare l'Ufficio Affari Generali dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 30 luglio 2020

Il Rettore

Prof. Rosario Rizzuto

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgvo 82/2005

La Responsabile del procedimento amministrativo dott.ssa Erika Mancuso	La Dirigente dott.ssa Maria Rosaria Falconetti	Il Direttore Generale Ing. Alberto Scuttari
Data	Data	Data

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA**

INDICE SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni	1
Art. 2 - Oggetto.....	1
Art. 3 - Principi generali	1

TITOLO II - SOGGETTI

Art. 4 - Titolare del trattamento	2
Art. 5 - Responsabile del trattamento	2
Art. 6 - Responsabile della protezione dei dati.....	2
Art. 7 - Incaricati del trattamento.....	3

TITOLO III – FINALITÀ E MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Art. 8 - Finalità del trattamento	3
Art. 9 - Modalità di trattamento e misure di sicurezza	3
Art. 10 - Conservazione dei dati	5
Art. 11 - Comunicazione e diffusione dei dati.....	5
Art. 12 - Informativa.....	5
Art. 13 - Diritti dell'interessato e modalità di esercizio	5

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - Norme di rinvio	6
Art. 15 - Pubblicazione ed entrata in vigore	6

ALLEGATO A – MODELLO INFORMATIVA SEMPLIFICATA - VIDEOSORVEGLIANZA

ALLEGATO B – MODELLO DI INFORMATIVA SEMPLIFICATA – TELESORVEGLIANZA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «Università» o «Ateneo», l'Università degli Studi di Padova;
- b) «Regolamento UE 2016/679», il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- c) «Codice Privacy», il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE);
- d) «Provvedimento 8 aprile 2010», il Provvedimento in materia di videosorveglianza adottato l'8 aprile 2010 dal Garante per la protezione dei dati personali;
- e) «Statuto dei lavoratori», la legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);
- f) «Garante», il Garante per la protezione dei dati personali;
- g) «Titolare», il Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4, n. 7), del Regolamento UE 2016/679, e cioè la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
- h) «Responsabile», il Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 4, n. 8), del Regolamento UE 2016/679, e cioè il soggetto esterno, persona fisica o giuridica, autorità pubblica o altro organismo che tratta i dati personali per conto del titolare del trattamento;
- i) «Responsabile della protezione dei dati» o «RPD», la persona fisica o giuridica con conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, designata dal Titolare e dal Responsabile del trattamento per assolvere i compiti di cui all'articolo 39 del Regolamento UE 2016/679;
- j) «Incaricati» o «autorizzati», le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile;
- k) «Interessato», la persona fisica i cui dati personali sono oggetto di trattamento.

Art. 2 - Oggetto

1. Questo regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante impianti di videosorveglianza collocati presso le sedi dell'Università, in conformità al Regolamento UE 2016/679, al Codice Privacy e al Provvedimento 8 aprile 2010 del Garante, per il perseguimento delle sole finalità di cui al successivo articolo 8.

Art. 3 - Principi generali

1. Il trattamento dei dati personali effettuato attraverso i sistemi di videosorveglianza all'interno o in prossimità delle strutture dell'Università avviene esclusivamente nell'ambito dello svolgimento delle attività istituzionali e in forza di un legittimo interesse dell'Ateneo.

2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza nelle sedi universitarie, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

3. Il trattamento dei dati personali viene effettuato in osservanza dei seguenti principi:

- a) principio di legalità: l'installazione dei sistemi di videosorveglianza e il successivo trattamento dei dati personali avviene nel rispetto della normativa vigente in materia;
- b) principio di necessità: i sistemi informatici sono configurati in modo tale da utilizzare dati personali esclusivamente nel caso in cui il trattamento sia necessario per il perseguimento delle finalità di cui al successivo articolo 8;
- c) principio di proporzionalità: la dislocazione delle videocamere e le modalità di ripresa sono effettuate in modo da comportare esclusivamente il trattamento di dati pertinenti e non eccedenti alle finalità perseguite;
- d) principio di correttezza e trasparenza: l'interessato deve essere informato del trattamento dei propri dati personali effettuato tramite il sistema di videosorveglianza e delle relative finalità perseguite dall'Università.

4. Quando dall'installazione di impianti di videosorveglianza in ambienti lavorativi chiusi e dedicati esclusivamente ai lavoratori, deriva anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, gli impianti possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali di Ateneo, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

5. Le zone esterne estranee alle pertinenze dell'Ateneo, come ad es. il suolo pubblico, anche se antistante alle zone di ingresso, nelle quali non è prestata attività lavorativa, sono in ogni caso da escludere dall'applicazione della norma.

TITOLO II - SOGGETTI

Art. 4 - Titolare del trattamento

1. Il Titolare del trattamento dei dati trattati in esecuzione dell'attività di videosorveglianza è l'Università degli Studi di Padova, con sede in Via VIII Febbraio n. 2, 35122 Padova (posta elettronica certificata: *amministrazione.centrale@pec.unipd.it*; indirizzo e-mail: *urp@unipd.it*).

2. Il Titolare per ogni particolare sistema indipendente di videoripresa installata può avvalersi di un Responsabile esterno del trattamento dei dati secondo quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 5 - Responsabile del trattamento

1. Il Responsabile del trattamento, eventualmente designato, è un soggetto esterno nominato attraverso la sottoscrizione di un contratto o altro atto giuridico, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679.

2. Il contratto o l'atto giuridico di nomina disciplina in modo dettagliato la materia e la durata del trattamento, la natura, le finalità, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

Art. 6 - Responsabile della protezione dei dati

1. Il Responsabile della protezione dei dati, designato dall'Università ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, è rintracciabile all'indirizzo *privacy@unipd.it*.

Art. 7 - Incaricati del trattamento

1. Ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy, l'Università attribuisce, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la sua autorità.

2. L'Università individua le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta.

3. Agli incaricati sono attribuiti diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite al singolo operatore, distinguendo tra incaricati unicamente abilitati a visionare le immagini e incaricati che, a determinate condizioni, possono effettuare operazioni ulteriori.

4. Gli incaricati autorizzati all'attività di televigilanza prendono visione delle immagini esclusivamente in tempo reale.

5. Quando sono necessari interventi di manutenzione, gli operatori possono accedere alle immagini registrate esclusivamente per verifiche tecniche degli apparati di videoregistrazione. La visione delle immagini videoregistrate avviene alla presenza di un incaricato del trattamento.

TITOLO III – FINALITÀ E MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Art. 8 - Finalità del trattamento

1. I dati personali trattati tramite il sistema di videosorveglianza sono le immagini di persone e cose che si trovino nel raggio di ripresa delle telecamere. Tali immagini sono trattate esclusivamente per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) garantire la sicurezza e l'incolumità del personale universitario, degli studenti e dei frequentatori degli spazi universitari;
- b) tutelare il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ateneo;
- c) monitorare e controllare gli accessi ad aree non aperte al pubblico e riservate a personale autorizzato dall'Università;
- d) prevenire il compimento di eventuali atti illeciti a danno dell'Ateneo.

Art. 9 - Modalità di trattamento e misure di sicurezza

1. L'Università, in qualità di Titolare del trattamento, e il Responsabile eventualmente nominato mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679 le misure possono comprendere, se del caso:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

2. L'impianto di videosorveglianza può permettere la visione delle immagini in tempo reale e la registrazione. La registrazione delle immagini avviene di norma con videocamera ad immagine fissa.

3. Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco e nero. Inoltre, le telecamere possono essere dotate

di PTZ brandeggio (in verticale e in orizzontale), di zoom ottico e digitale e possono essere dotate di infrarosso e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Il titolare del trattamento dei dati personali si impegna a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità dell'impianto attivato, di cui all'articolo 8. I segnali video delle unità di ripresa possono essere raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo. In questa sede le immagini potrebbero essere visualizzate su monitor e registrate su un supporto informatico.

4. Le immagini registrate sono conservate in appositi hard disk, contenuti in videoregistratori digitali che impediscono la rimozione del disco rigido sul quale sono registrate, collocati in appositi locali o armadi di sicurezza, la cui chiave è custodita da soggetti formalmente incaricati dall'Università.

5. La visualizzazione e la gestione delle immagini sono riservate al Titolare, al Responsabile del trattamento eventualmente nominato e alle persone da questi formalmente incaricate.

6. Le immagini registrate dovranno essere protette con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso da parte di personale non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

7. Le misure di sicurezza dovranno rispettare i seguenti criteri:

- a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori, sono configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Se tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i soggetti incaricati sono in possesso di credenziali di autenticazione che permettono di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
- b) se i sistemi sono configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, è altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare operazioni di cancellazione o duplicazione;
- c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, sono predisposte misure tecniche ed organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto al successivo articolo 10;
- d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, sono adottate specifiche cautele. In particolare, i soggetti preposti alle operazioni possono accedere alle immagini, solo se indispensabile, al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche e in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione, abilitati alla visione delle immagini;
- e) quando si utilizzano apparati di ripresa digitali, connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi sono protetti contro i rischi di accesso abusivo, di cui all'art. 615-ter del codice penale;
- f) la trasmissione, tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza, è effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscono la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie Wi-fi, Wi-max, Gprs).

8. In caso di rilevazione di immagini o fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, il Titolare del trattamento provvede tempestivamente a darne comunicazione all'Autorità competente, provvedendo alla conservazione delle immagini.

Art. 10 - Conservazione dei dati

1. Le immagini sono conservate per un periodo non superiore a 24 ore successive alla loro rilevazione, dopodiché le stesse dovranno essere automaticamente cancellate. Rimangono salve speciali esigenze di ulteriore conservazione, fino a un massimo di 72 ore, in relazione a festività e chiusura delle sedi universitarie e nel caso di specifiche richieste investigative dell'autorità giudiziaria o degli organi di polizia.

2. Solo in alcuni casi, per la particolare rischiosità dell'attività svolta dal titolare del trattamento (ad esempio nei laboratori contenenti sostanze chimiche, radioattive, biologiche, negli stabulari), può ritenersi ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che non può in ogni caso superare la settimana. In tal caso, valutate le esigenze e sulla base del principio di proporzionalità, l'autorizzazione alla conservazione viene concessa con decreto del Rettore.

3. Durante i periodi di chiusura programmati dell'Ateneo, le registrazioni potranno essere conservate per motivi di sicurezza delle sedi universitarie per l'intero periodo di chiusura dell'Ateneo stesso.

Art. 11 - Comunicazione e diffusione dei dati

1. I dati possono essere comunicati a soggetti pubblici legittimati a richiederli, quali ad esempio l'Autorità giudiziaria e l'Autorità di pubblica sicurezza.

2. I dati non possono essere oggetto di comunicazione a soggetti terzi diversi da quelli di cui al comma precedente e, in ogni caso, ad esclusione dei casi in cui la comunicazione sia necessaria all'adempimento di un obbligo di legge.

3. È vietata la diffusione dei dati personali.

Art. 12 - Informativa

1. L'Università mette a disposizione degli interessati sul proprio sito istituzionale, nella sezione Privacy, il testo completo dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

2. L'Università informa gli interessati che stanno per accedere ad una zona videosorvegliata anche attraverso l'utilizzo dei modelli semplificati di informativa di cui agli Allegati A e B al presente regolamento, con l'indicazione del Titolare del trattamento e delle finalità perseguite

3. L'informativa semplificata è riportata su apposito supporto materiale, affisso in bacheche e presso gli sportelli destinati agli utenti.

4. Il supporto contenente l'informativa semplificata:

- a) è collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- b) ha un formato e un posizionamento tali da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- c) ingloba un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione;
- d) rinvia al testo completo dell'informativa pubblicata sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Art. 13 - Diritti dell'interessato e modalità di esercizio

1. L'interessato al trattamento, ossia la persona che ritiene di essere stata ripresa, può esercitare nei confronti dell'Università tutti i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, il diritto di accesso ai propri dati, il diritto di opposizione al trattamento, il diritto di limitazione del trattamento e il diritto alla cancellazione dei dati, nei limiti e alle condizioni stabilite dal Regolamento UE.

2. Non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione, nonché il diritto di rettifica di cui all'articolo 16 del Regolamento UE 2016/679 in considerazione della natura intrinseca dei dati trattati (immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo).

3. Non è esercitabile il diritto alla portabilità dei dati di cui all'articolo 20 del Regolamento UE 2016/679 in quanto le immagini acquisite con il sistema di videosorveglianza, salvo i casi di comunicazione a soggetti pubblici legittimati a richiedere i dati, come l'autorità giudiziaria e/o di pubblica sicurezza, non possono essere trasferite ad altri soggetti.

4. La risposta a una richiesta di accesso non potrà comprendere eventuali dati riferiti a terzi, a meno che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato. Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, sarà impossibile soddisfare la richiesta di accesso.

5. Per esercitare i propri diritti, gli interessati possono rivolgersi al Titolare del trattamento o al Responsabile per la protezione dei dati, esibendo o allegando alla richiesta idonei documenti di riconoscimento. Il Titolare dovrà fornire una risposta senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese dalla richiesta, estensibile fino a tre mesi in caso di particolare complessità.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, dal Codice Privacy e dai provvedimenti del Garante.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970), il presente regolamento non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

Art. 15 - Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il regolamento è pubblicato nel sito istituzionale dell'Università, alla sezione *Ateneo governance e sedi>Regolamenti>Regolamenti di interesse generale*.

2. Il regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo online.



TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Padova, con sede legale in via VIII Febbraio n. 2, 35122 - PD (amministrazione.centrale@pec.unipd.it).

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Responsabile della protezione dei dati, nominato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE, può essere contattato all'indirizzo privacy@unipd.it.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati per mezzo dei sistemi di videosorveglianza è effettuato esclusivamente per le seguenti finalità:

- a) garantire la sicurezza e l'incolumità del personale universitario, degli studenti e dei frequentatori degli spazi universitari;
- b) tutelare il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ateneo;
- c) prevenire il compimento di eventuali atti illeciti a danno dell'Ateneo.



Il testo integrale dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 è disponibile sul sito istituzionale www.unipd.it/privacy



TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Padova, con sede legale in via VIII Febbraio n. 2, 35122 - PD (amministrazione.centrale@pec.unipd.it).

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Responsabile della protezione dei dati, nominato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE, può essere contattato all'indirizzo privacy@unipd.it.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati per mezzo dei sistemi di videosorveglianza è effettuato esclusivamente per le seguenti finalità:

- a) garantire la sicurezza e l'incolumità del personale universitario, degli studenti e dei frequentatori degli spazi universitari;
- b) tutelare il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ateneo;
- c) prevenire il compimento di eventuali atti illeciti a danno dell'Ateneo.



Il testo integrale dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 è disponibile sul sito istituzionale www.unipd.it/privacy